

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Puglia AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Via Napoli n. 8 - 72011 - Brindisi - Casale Tel. 0831.536.1
C.F. P. IVA - 01647800745

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE

TRA LA ASL BR E LA DITTA TEAMFOOD SRLS DI CEGLIE M.CA (BR)

(D.G.R. n.251/2009 e D.G.R. n.424/2011 e 275/2012-219 del 23.02.2017 e n. 266 del 20.06.2017)

TRA

La A.S.L. di Brindisi, con sede a Brindisi in via Napoli N. 8, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Maurizio DE NUCCIO e secondo le disposizioni di delega di cui alla nota prot. n. 44903 del 15/07/2016

E

*la Ditta **TEAMFOOD SRLS** con sede legale ed operativa a Ceglie M.ca (BR) in via Francavilla Fontana n.48, Partita IVA 02589350749, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Brindisi al numero REA BR 157277.*

VISTI

Il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

- *l'art 1 lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";*
- *l'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;*

La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

- *la L. 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;*
- *il D.M. 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123" recante "norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";*

Il Registro Nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN, istituito ai sensi dell'art.7 del DM 8 giugno 2001 modificato con DM 17 maggio 2016 e aggiornato a settembre 2019, nella sezione che

riguarda gli alimenti senza glutine, è stata confermata la disposizione dell'art. 2 del DM 10 agosto 2018;

La DGR n. 251 del 26 febbraio 2009, con la quale la Regione Puglia ha approvato l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale in aggiunta alle farmacie convenzionate e ai competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali anche agli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie ed ai laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti.

La DGR 10 marzo 2011, n. 424, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale del Servizio programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione del 27 agosto 2012, n. 275 e con DGR n. 219 del 23.02.2017 e n. 266 del 20.06.2017, con le quali sono stati definiti i percorsi dell'organizzazione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore degli assistiti celiaci della Regione Puglia da gestirsi mediante la funzionalità applicativa del nuovo Sistema Informativo Regionale – Edotto.

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Oggetto dell'Accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il punto vendita della Società TEAMFOOD SRL con sede legale ed operativa a Ceglie M.ca(Br) in via Francavilla F.na n.48 CAP 72013.

ART.2

Prodotti Concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro Nazionale – sezione celiachia in vigore, di cui al D.M.8 giugno 2001 e successivamente confermati dal D.M. 4 maggio 2006. L'elenco oggetto di aggiornamento periodico, è consultabile on line nell'apposita sezione del sito del Ministero della salute www.salute.gov.it.

ART.3

Funzionalità

Attività a carico della Asl Br

A. Gestione Anagrafe Assistiti Celiaci della Regione Puglia

- L'assistito è identificato nell'anagrafe regionale degli assistiti con un codice univoco regionale;*
- Il Sistema Edotto crea posizione creditoria e assegna PIN;*
- L'assistito celiaco potrà recarsi, per l'acquisto dei prodotti, ad un qualsiasi punto vendita di alimenti per celiaci accreditato dal SSR;*

B. Attività a carico delle farmacie private convenzionate e degli esercizi commerciali

- 1. L'operatore del punto vendita si collega ad Edotto, identifica l'assistito attraverso il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e registra l'importo complessivo dei prodotti acquistati dall'assistito fino a coprire il credito a disposizione dello stesso;*

2. *Al termine dell'operazione l'assistito convalida la transazione inserendo il codice PIN di riconoscimento, il sistema registra l'operazione, scaricando l'importo dovuto dal credito a disposizione dell'assistito e produce una ricevuta di pagamento che attesta l'avvenuta consegna dei prodotti all'assistito e l'ID che l'esercizio commerciale utilizzerà per l'invio mensile del dettaglio dei prodotti dispensati;*

- **Produzione Distinta Contabile riepilogativa**

L'operatore del punto vendita accreditato, collegandosi con il sistema, produce mensilmente la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) allegando le ricevute di consegna prodotte dal sistema edotto e l'elenco dei prodotti erogati necessari per le liquidazioni mensili;

- **Caricamento flusso dettaglio operazioni**

L'operatore del punto vendita accreditato, selezionerà la distinta creata e procederà con il caricamento dei prodotti dispensati per ciascuna operazione presente in Edotto, il sistema validerà il flusso caricato restituendo eventuali anomalie, l'operatore potrà consultare l'elenco delle operazioni effettuate con il dettaglio di prodotti dispensati;

- **Liquidazioni e competenze mensili**

La Asl, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente (60giorni), provvede alla liquidazione delle competenze mensili. Il Sistema propone l'elenco delle ricevute di dispensazione già registrate nel sistema in modo da consentire all'operatore Asl di effettuare i controlli contabili di propria competenza e di selezionare le ricevute che si intende liquidare.

Al termine delle operazioni il sistema definisce l'importo da liquidare alla Ditta ed evidenzia l'eventuale differenza tra quanto richiesto dallo stesso e quanto calcolato sulla base delle ricevute selezionate.

- **Modalità di dispensazione: oneri a carico dei fornitori**

Utilizzo Diretto di Edotto

- 1) **Richiedere l'accesso al Sistema Edotto**

- a) Richiedere credenziali Edotto
- b) Richiedere vpn per accesso alla RUPAR

- 2) **Disporre di un dispositivo di lettura della tessera Sanitaria;**

- 3) **Disporre di un dispositivo per l'acquisizione del codice Pin (tastierino numerico)**

Utilizzo proprio sistema Gestionale

- 1) **Richiedere accesso al sistema edotto**

- a) Richiedere Credenziali /certificati per l'utilizzo WS Edotto;
- b) Richiedere vpn per accesso alla RUPAR;
- c) Disporre postazioni con collegamento ad edotto e corredate con dispositivi necessari all'acquisizione del codice fiscale e del Pin;
- d) Modifica del proprio software per richiamare i servizi di cooperazione esposti da Edotto per l'identificazione dell'assistito e la registrazione delle operazioni svolte

La Ditta, si impegna altresì all'adeguamento degli obblighi a suo carico, in considerazione degli eventuali futuri provvedimenti normativi Nazionali o Regionali, da cui dovesse derivare una diversa regolamentazione del servizio.

ART.4

Rispetto normative sulla privacy

Durante le attività previste nell'ambito del progetto deve essere assicurata la confidenzialità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativi ai soggetti celiaci.

Il negozio aderente attiva un sistema tale da garantire la registrazione delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, non saranno consentiti altri usi dei dati relativi.

ART.5

Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra L'ASL BR e la ditta Teamfood della sig.ra Dimaglie Monica Anna o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente il Foro di Brindisi.

ART.6

Risoluzione del Contratto

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente il servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC, con obbligo per negozio aderente di risarcire l'ASL del danno subito.

L'ASL, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- *in caso di frode nella fornitura;*
- *in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due contestazioni scritte;*
- *in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;*
- *in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'A.S.L.;*

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ASL.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

ART.7

Durata della convenzione e recesso

- 1. La durata della convenzione è fissata in 3 anni, decorrenti dalla data di adozione dell'atto deliberativo, fatta salva la minor durata derivante dalla stipula di eventuale convenzione a livello regionale, da disporsi ai sensi della DGR 266 del 20.06.2017, ovvero al necessario adeguamento o eventuali ulteriori provvedimenti normativi Regionale e/o Nazionale*

2. *Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari - da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata a.r. o PEC.*
3. *La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora intervengano modifiche normative o di carattere provvedimentale - rese dall'Organo centrale o dalla Regione Puglia - tali da rendere illegittima la prosecuzione del rapporto.*
4. *In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, la Ditta TEAMFOOD S.r.l.s. ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento Statale o Regionale.*
5. *La Ditta si impegna ad adeguare gli obblighi a suo carico previsti dalla presente convenzione in considerazione di provvedimenti normativi Nazionali o Regionali e/o diverse regolamentazione del servizio con gli stessi disposta.*

Letto, confermato e sottoscritto

Francavilla Fontana, li 08/05/2026

*Per la ASL di BR.
Il Direttore Generale
Dott. Maurizio De Nuccio*

*Per la Ditta
"Teamfood S.r.l.s."
Il titolare
Sig.ra Dimaglie Monica Anna
FIRMATO*